

COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA

ESTRATTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 15 DEL 07/04/2014

Adunanza ordinaria in PRIMA convocazione

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di Aprile alle ore 18:30, in SASSO MARCONI nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto :

MAZZETTI STEFANO	Sindaco	Presente
AMMENDOLA RAFFAELE	Consigliere	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Consigliere	Presente
CANOVA NADIA	Consigliere	Presente
GASPERINI ERMANNO	Consigliere	Presente
IANNUZZIELLO DANIELE	Consigliere	Assente
LANZARINI PIERPAOLO	Consigliere	Assente
LENZI MARILENA	Consigliere	Presente
MARCHIONI MATHIAS	Consigliere	Presente
MASETTI MASSIMO	Consigliere	Presente
SANDRI ELISABETTA	Consigliere	Presente
TURRINI MIRCO	Consigliere	Assente
VENTURA SILVERIO	Consigliere	Assente
TRASFORINI FABRIZIO	Consigliere	Assente
MICHELETTI ANDREA	Consigliere	Presente
SALAMONE EUGENIO	Consigliere	Presente
MACCHIAVELLI GIACOMO	Consigliere	Assente
BONANI LUCA	Consigliere	Assente
VERONESI MARCO	Consigliere	Presente
BORTOLOTTI GIOVANNI	Consigliere	Assente
FORTUZZI PIETRO	Consigliere	Presente

Presenti N. 13 Assenti N. 8

Sono inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri ADRIANO DALLEA e ANDREA MANTOVANI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DALLOLIO PAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco ricorda che si era impegnato ad aggiornare il consiglio sulla situazione della Kemet e in particolare della trattativa per la cessione della produzione meccanica, il cui esito è già stato reso noto dai mezzi di comunicazione.

Ritiene che la conclusione sia positiva, considerato che la formula della cessione di ramo d'azienda assicura il mantenimento dei posti di lavoro. L'impresa acquirente, specializzata nel settore della produzione di macchine automatiche, ha confermato che rimarrà sul territorio e anzi cercherà un altro stabilimento a Sasso Marconi.

Per quanto riguarda il ramo dell'elettronica, che costituisce l'attività principale della Kemet, è stata avviata una trattativa per la definizione del piano industriale.

L'Amministrazione continuerà a seguire l'evoluzione.

Informa che lo scorso sabato si è verificata una rapina nella tabaccheria sulla Piazza principale. Le indagini sono in corso; ha personalmente portato la solidarietà dell'Amministrazione alla titolare.

Per quanto riguarda la discussione e l'approvazione del bilancio e degli atti collegati, propone di svolgere una relazione unitaria sulla quale aprire il dibattito. Le votazioni avverranno sui singoli punti all'ordine del giorno, con la possibilità da parte dei Consiglieri di formulare le proprie dichiarazioni di voto.

Il Consiglio all'unanimità accoglie tale proposta.

Il resoconto della discussione viene quindi riportato nel verbale n.21 "Approvazione bilancio di previsione".

Entrano Ventura e Turrini. I presenti sono 15

Premesso che la Legge 27/12/2013 n. 147 Legge di Stabilità 2014 ha istituito la IUC , imposta unica comunale, che si compone dell' IMU, TASI, TARI;

Visto l'art 703 della L. 27/12/2013 n. 147 che lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU apportando modificazioni;

Considerato che l'art. 1 comma 707 lettera b) della Legge 27/12/2013, n. 147 Legge di Stabilità 2014 dispone al:

- punto 2) che l'imposta Municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e della pertinenza (per pertinenza s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classato come C6 cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale) della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui all'art. 13 comma 7 D.L. n. 201/2011 e la detrazione di cui al comma 10 art.13 D. L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 214/2011;
- punto 3) lettera a) che l'Imposta Municipale propria non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- punto 3 lett. b) L. 147/2013 che l'Imposta Municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U n. 146 del 24/06/2008;
- 3 lett. c) che l'Imposta Municipale propria non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- punto 3 lett. d) che l'Imposta Municipale propria non si applica ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Delibera n°15 del 07/04/2014

Visto il successivo comma 707 lettera d) che dispone "dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1 A8 A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"

Visto il comma 708 che dispone che a decorrere dall'1/1/2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 19/12/2013, con il quale è stato differito al 28 Febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati da parte degli Enti Locali;

Visto altresì il Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, e relativi allegati, da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;

Vista la proposta formulata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 6 in data 19 febbraio 2014 e considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando:

- le aliquote per le abitazioni principali assoggettate all'IMU anche nel 2014, per le aree edificabili e per gli altri fabbricati assoggettati;
- la detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali assoggettate all'IMU anche nel 2014 già approvate per l'anno 2013 e che verranno integralmente riportate nella parte dispositiva della presente deliberazione, dando atto che a decorrere dall'anno di imposta 2014 le detrazioni per figli non sono più previste dalla norma di legge;

Veronesi (Sasso Libera): rileva che l'IMU sull'abitazione principale rimane, seppure limitatamente agli edifici di lusso. Si tratta a suo parere di un trattamento discriminatorio se si considera che la casa, fulcro della cellula di base della nostra società che è la famiglia, è già pesantemente colpita dalle imposte indirette. E' quindi contrario in linea di principio a sottoporre a tassazione le abitazioni principali anche se si tratta di fabbricati con rendite elevate. Per questo il suo voto sarà contrario.

Turrini (Centro Sinistra Unito per Sasso Marconi): anticipa voto favorevole ricordando come questa amministrazione abbia sempre posto particolare attenzione nell'applicare i tributi sulla residenza. A suo parere la tassazione degli immobili di lusso introduce un elemento di equità che apprezza.

Fortuzzi (Gruppo Misto): anticipa che esprimerà voto contrario sul bilancio e sui provvedimenti collegati, essendogli stato negato il diritto di partecipare ai lavori della commissione consiliare.

Assessore Ventura: a titolo personale rileva che l'abolizione prima della ICI e poi della IMU sull'abitazione principale ha causato notevoli difficoltà ai Comuni, dato che i trasferimenti sostitutivi hanno sempre avuto importi inferiori al gettito. Confida in una revisione complessiva del sistema tributario locale e, a questo proposito giudica positiva l'introduzione di una tassa sui servizi indivisibili, per i quali è dovere di tutti i cittadini contribuire secondo le proprie possibilità. Ricorda che questa amministrazione ha sempre previsto un diverso Delibera n°15 del 07/04/2014

trattamento per gli immobili di lusso, anche per evitare di far ricadere il mancato introito sui cittadini meno abbienti.

Salamone (Gruppo Misto): richiama l'Assessore, ricordando che si stanno formulando le dichiarazioni di voto. Qualora intenda riaprire il dibattito, lo dica espressamente e personalmente sarà lieto di intervenire.

Il **Sindaco** ritiene che l'Assessore abbia il diritto di replica, se lo ritiene.

Salamone: non intendeva mancare di rispetto, ma semplicemente richiamare il regolamento. Riguardo alla posizione del gruppo sul bilancio e i provvedimenti collegati, anticipa l'astensione in considerazione del proficuo approfondimento svolto in commissione e in considerazione dell'impegno profuso dagli uffici in un quadro normativo in continuo mutamento.

Visti:

Lo Statuto comunale vigente;

Il Regolamento comunale di contabilità vigente;

D.Lgs.n.(18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;

la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012);

la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);

il D.L 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214;

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge Stabilità 2014);

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell'Area Servizi Interni in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000;

Con 11 voti favorevoli, 2 astenuti (Micheletti e Salamone) e 2 contrari (Fortuzzi e Veronesi) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di determinare le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC):

Aliquota ridotta 0,42 % per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Aliquota ridotta 0,42 % per la pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale.

Aliquota ordinaria 0,92 % per

Tutte le fattispecie di immobili e fabbricati non ricompresi nelle successive aliquote; (in via esemplificativa: fabbricati affittati a canone libero, eventuali unità pertinenziali di categoria C2, C6 e C7 dell'abitazione principale non rientranti nell'aliquota ridotta, aree fabbricabili e unità immobiliari durante il periodo della ristrutturazione, fabbricati concessi in uso gratuito o comodato diversi da quelli indicati nell'aliquota specifica, ecc.)

Aliquota ordinaria maggiorata allo 0,94 % per:

Fabbricati sfitti o comunque tenuti a disposizione di qualunque categoria catastale;

Aliquota ordinaria ridotta allo 0,79% per:

Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al D.P.R. n.917 del 1986

Aliquota ordinaria ridotta allo 0,60% per:

L'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito o comodato ai parenti di 1° grado in linea retta che la occupano quale loro abitazione principale e relative pertinenze

Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il comodatario dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

Aliquota ordinaria ridotta allo 0,40 % per:

L'unità immobiliare concessa dal proprietario in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'articolo 2 comma 3 della Legge 9 Dicembre 1998, nr. 431. Si precisa che per aver diritto all'agevolazione, il locatario deve eleggere la propria residenza anagrafica nell'immobile o vi provveda entro sei mesi dalla stipula del contratto.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

Terreni agricoli

Si ricorda che nel COMUNE DI SASSO MARCONI i terreni agricoli sono esenti dall'Imu in quanto ricadenti in area montana, delimitata ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, n.984.

Fabbricati Categoria D 10

Si ricorda che nel Comune di Sasso Marconi i predetti fabbricati sono esenti dall'Imu in quanto ricadenti in Comune classificato "Montano" in base all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT

ONLUS

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie le Organizzazioni non Lucrative di Unità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, N.460, sono esonerate dal pagamento dei tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti, limitatamente agli immobili direttamente destinati alle rispettive finalità statutarie, pertanto le stesse sono soggette al pagamento della quota statale dell'IMU corrispondente allo 0,38%.

- di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica nel caso di più soggetti;

- di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2014 le detrazioni per figli non sono più previste dalla norma di legge;

- di inoltrare, ai sensi dell'art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011, N. 201 convertito nella legge 22/12/2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- di dare atto che l'efficacia delle deliberazioni relative all'anno di imposta 2014 decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e Finanze e gli effetti delle deliberazioni retro-agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico stesso.

- di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 11 voti favorevoli, 2 astenuti (Micheletti e Salamone) e 2 contrari (Fortuzzi e Veronesi), si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta per consiglio
Consiglio

Servizio/Ufficio: Contabilita' e Bilancio
Proposta N. 2014/144

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.


REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 01/04/2014

Il Responsabile Area
BATTISTINI MARYA




REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 01/04/2014

Il Responsabile Area Servizi Interni
BATTISTINI MARYA



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DALLOLIO PAOLO

La presente deliberazione viene pubblicata con effetto legale sul sito informatico del Comune da oggi **14 APRILE 2014** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.32 Legge n.69/2009.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale conservato presso la Segreteria Comunale.

Sasso Marconi, _____

L'Addetto